REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle procedure concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Remo Lisco	- Presidente
dott. Raffaele Viglione	- Giudice Est.
dott. Giuseppe De Francesca	- Giudice

all'esito della riserva assunta dal Collegio all'udienza del 16 aprile 2025;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 169-1/2023 r.g. p.u.

promosso da

in persona del curatore avv. ,

nei confronti di

(C.F. e P.IVA , con sede legale in Verona alla via Antonio Locatelli n. 1, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* geom.

nonché da

, rappresentato e difeso dall'avv.

e da

e con l'intervento di

e

***

letto il ricorso depositato il 25 ottobre 2023, con il quale il ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale ne sua debitrice in forza di vari titoli esecutivi, tra cui ordinanza di e emessa dal G.E. del Tribunale di Taranto avente ad oggetto il pagamento, in qualità di terza pignorata e in favore del Fallimento istante, di quanto dovuto dalla nei confronti dei debitori esecutati (germani , per un import ssivo pari a circa 409mila euro;

rilevato che con ulteriore ricorso depositato l'11 marzo 2025 anche il socio ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della già sua debitrice a titolo di "finanziamento soci" per circa 90mi e risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno 2022, somma alla quale devono ora aggiungersi i pagamenti effettuati direttamente dallo stesso socio per onorare le rate della c.d. rottamazione *quater* cui ha aderito la resistente, per un ammontare di ulteriori 70mila euro circa;

con atto di intervento depositato il 19 marzo 2025, ha evidenziato di essere a sua volta creditore della ma complessiva di oltre 400mila euro a titolo di compen ssionali;

con comparsa depositata in data 28 gennaio 2025 si sono costituiti anche i soci e opponendosi alla richiesta di apertura della di a dal , evidenziando che l'ordinanza di assegnazione emessa dal uzione in favore di quest'ultimo è stata oggetto di opposizione da parte loro in quanto titolari di un controcredito chirografario eccepito in compensazione nei confronti del ., già ammesso nel relativo stato passivo per un ammontare 000;

la all'esito del percorso di composizione negoziata della crisi intrapreso con domanda depositata in data 25 luglio 2024 e conclusosi con la relazione finale dell'esperto, comunicatale in data 22 gennaio 2025, nella quale questi dichiarava che le trattative si sono svolte secondo buona fede e che le soluzioni individuate di composizione non risultavano praticabili, in data 20 marzo 2025 ha depositato, nell'alveo del medesimo procedimento unitario, domanda di concordato semplificato con riserva di deposito della proposta e del piano ai sensi dell'art. 25 *sexies*, comma 1, CCII;

con decreto del 2 aprile 2025 il Tribunale ha invitato la debitrice a dedurre in merito alla natura decadenziale del termine di 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione dell'esperto per il deposito della proposta di concordato per cessione dei beni e del piano di liquidazione;

osserva quanto segue.

1. Come peraltro già statuito dal Tribunale di Verona nel decreto del 24 gennaio 2024, non può revocarsi in dubbio la competenza del Tribunale di Taranto sulle domande convogliate nell'odierno procedimento unitario, in quanto, pur avendo la sede legale in Verona, nella città di Taranto è posto il suo centro principali: infatti, tutti i soci della

tranne residente in San Paolo del Brasile, risiedono in Taranto e così p mponenti del consiglio di amministrazione e il sindaco unico; le sue proprietà e le operazioni immobiliari che si propone di realizzare sono in Taranto (vendita degli asset in viale Virgilio e in via Solito, nonché trasformazione e messa a reddito dello stabile in via Campania 136); nel piano di risanamento depositato per la composizione negoziata si afferma espressamente che la società ha sede amministrativa e operativa alla via Solito di Taranto, e, del resto, la sede legale in Verona è presso uno studio di dottori commercialisti, come risulta dalla visura presso la Camera di Commercio di Verona; l'assemblea ordinaria dei soci si riunisce e adotta le delibere inerenti la vita della Società in Taranto, alla via Solito n. 19 (v. ad es. verbale del 7 gennaio 2024 per l'approvazione del bilancio 2022, nonché tutti i verbali redatti in occasione dell'approvazione del bilancio 2023).

2. La possibilità offerta dall'ultimo periodo dell'art. 25 *sexies*, comma 1, CCII di proporre la domanda di accesso al concordato semplificato anche con riserva di deposito della proposta e del piano può realizzarsi pur sempre «nel rispetto del termine di cui al primo periodo»: quindi, nel termine di sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'esperto il debitore deve in ogni caso depositare la proposta (piena dunque) di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione.

Sul punto, si è nello stesso senso pronunciato anche il Tribunale di Milano 5 dicembre 2024, secondo cui «*la proposta di concordato semplificato va depositata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto, secondo la previsione del comma 1 prima parte dell'art. 25* sexies *CCII; (…) detto termine è all'evidenza decadenziale, non contempla proroghe o eccezioni, sussistendo un palese nesso funzionale, cronologico e teleologico tra la negoziazione intervenuta con i creditori e lo strumento previsto in sede giurisdizionale; (….) l'opportunità, ora introdotta dal D. Lgs. 136/2024, di accesso con riserva al concordato semplificato non può valere ad allargare il recinto di durata di un termine intrinsecamente decadenziale per le finalità anzidette, né in altri termini a recidere il nesso fra la composizione negoziata e lo strumento che la definisce*».

A tali considerazioni, che l'intestato Tribunale ritiene di far proprie e condividere, si aggiunge il rilievo che l'art. 25 *sexies*, comma 1, CCII non assegna al Tribunale alcun potere di fissare un termine per il deposito della domanda piena, decorrendo questo *ex lege* già dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto: se dunque l'art. 40 CCII rappresenta la norma generale che disciplina la domanda di accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, l'art. 44 da un lato e l'art. 25 *sexies*, comma 1, dall'altro contemplano due autonome fattispecie di domanda con riserva, in rapporto di testuale ma distinta specialità rispetto alla domanda piena di cui all'art. 40, al quale entrambe le disposizioni si relazionano; nessun rapporto diretto o richiamo testuale sussiste invece tra la disciplina delle due fattispecie di domanda con riserva, come d'altronde sembra confermare l'art. 54, comma 1, CCII, il quale ha cura di precisare il proprio raggio applicativo espressamente menzionando sia l'art. 25 *sexies* sia l'art. 44, così valorizzando l'autonomia tra queste due ipotesi di domanda c.d. "in bianco".

La *ratio* e l'utilità della previsione di cui all'ultimo periodo dell'art. 25 *sexies*, comma 1, CCII risiedono evidentemente non in un'ulteriore dilatazione temporale per il deposito di un piano e di una proposta rispetto alle quali il debitore ha qui già condotto, in negoziazione con i creditori, un percorso finalizzato alla composizione e regolazione della propria crisi, dagli esiti del quale dovrebbe scaturire in modo consequenziale e ravvicinato la proposta di concordato semplificato, bensì nella possibilità di godere immediatamente e in via anticipata rispetto al momento del deposito della domanda piena degli strumenti di protezione predisposti dall'art. 54, commi 1 e 2, CCII (così anche Trib. Bari 7 aprile 2025).

Alla luce di tali considerazioni, la domanda di concordato in bianco con riserva, depositata dalla in data 20 marzo 2025, ovvero nel 57° giorno dalla comunicazione della relazione dell'esperto, non seguita nei tre giorni successivi dal deposito della domanda c.d. piena, risulta inammissibile, essendo ormai scaduto il termine decadenziale fissato dall'art. 25 *sexies*, comma 1, CCII.

3. Passando quindi all'esame del merito delle domande di apertura della liquidazione giudiziale della si ritiene che, al di là delle questioni prospettate dai soci e in ordine alla sussistenza di un loro maggior tt ompensazione rispetto al credito dedotto dal istante, non possa certo dubitarsi, sulla scorta della documentazi , della sussistenza del diritto insoddisfatto dell'altro creditore istante per la liquidazione giudiziale, il socio .

Ebbene, ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII, il debitore è certamente soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali e ricorrono con altrettanta evidenza i presupposti per la liquidazione giudiziale, trattandosi di imprenditore commerciale che non ha dimostrato il congiunto possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. *d)*, CCII e che altresì versa in stato di insolvenza.

In particolare, con riguardo alle soglie dimensionali, il mancato congiunto possesso dei requisiti di non fallibilità deve senz'altro escludersi alla luce delle risultanze documentali degli ultimi bilanci depositati, dai quali emergono, solo nel 2023, un attivo patrimoniale di oltre sei milioni di euro e debiti per oltre cinque milioni di euro.

Quanto allo stato di insolvenza, inteso nella nota accezione di situazione di strutturale squilibrio finanziario e di funzionale impotenza non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni inerenti all'attività di impresa, questo risulta chiaramente desumibile da taluni significativi indici quali: - il patrimonio netto negativo per circa 270mila euro alla data del 31-12-2023; - una costante e di entità variabile perdita registrata negli ultimi cinque esercizi (2019-2023); - l'ammontare dei debiti scaduti o esigibili entro l'esercizio successivo, che risulta costantemente superiore alla somma del valore degli immobili destinati alla vendita e dei crediti della Società; - la circostanza che, ai fini dell'adempimento delle rate della c.d. rottamazione *quater*, la stia in realtà pagando non attingendo a proprie provviste o a della propria redditività, ma avvalendosi di ulteriori esborsi finanziari apportati personalmente dai singoli soci, in tal modo generando ulteriore debito (in assenza di corrispondenti

delibere di aumento del capitale) (art. 2467 c.c.) e dimostrando di non essere affatto in grado di far fronte autonomamente alle obbligazioni correnti.

Per tali ragioni, il Tribunale,

preso atto altresì che l'ammontare dei debiti esigibili supera evidentemente anche la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII;

considerato che possono dirsi accertati i presupposti di cui all'art. 121 CCII e quindi integrata la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;

visti gli artt. 1, 2, 7, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. e P.IVA , con sede legal via telli n. a del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore geom. ;

nomina

il dott. Raffaele Viglione Giudice Delegato per la procedura;

nomina

quale Curatore il dott. il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex* art. 130, u.c., CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a dichiarare, nell'occasione: *i)* di essere in possesso dei predetti requisiti *ex* artt. 356 e 358 CCII; *ii)* di essere in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII; *iii)* di aver preso visione del *Protocollo di intesa dei profili organizzativi delle attività della Sezione Fallimentare del Tribunale e della Procura della Repubblica nei procedimenti relativi alla crisi d'impresa*;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

invita

il curatore a:

- provvedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei debitori sottoposti a procedura concorsuale, ovunque essi si trovino, ai sensi dell'art. 193 CCII, previa ricognizione anche informale e con qualunque mezzo o strumento sia pure fotografico, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sedi principali, secondarie, locali a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale in cancelleria nei dieci giorni successivi;
- procedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, ai sensi degli artt. 195 ss. CCII;
- predisporre il programma di liquidazione a termini dell'art. 213 CCII, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con l'avviso che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo costituisce, in virtù di quanto previsto dal comma 1, giusta causa di revoca del curatore;
- presentare al Giudice Delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, l'informativa di cui all'art. 130, co. 1, CCII, nonché, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, o nel termine di 180 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione per il caso in cui l'accertamento del passivo non abbia luogo, la relazione particolareggiata prevista dall'art. 130, co. 4 e 5, CCII;
- presentare al giudice delegato entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 130, co. 9, CCII accompagnato dal conto della sua gestione;
- osservare gli oneri informativi nei confronti della Procura della Repubblica sì come precisati dal richiamato Protocollo;
- comunicare al Giudice Delegato, entro il più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dichiarato di essere disponibili ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, al fine di permetterne la nomina ai sensi dell'art. 138 CCII;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma

dell'art. 2215 *bis* c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno 25 novembre 2025, ore 10.45, per l'udienza in cui dovrà procedersi all'esame dello stato passivo, dinanzi al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.p.r. 30.5.02, n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al creditore ricorrente/al Pubblico Ministero istante, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma4, CCII.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025

Il Giudice Est.
Raffaele Viglione

Il Presidente
Remo Lisco